Rapporto al messaggio 1896

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 11 maggio 1973 concernente l'adattamento delle leggi cantonali al nuovo diritto sull'adozione in conseguenza della legge federale che modifica il Codice civile svizzero del 30 giugno 1972 entrata in vigore il 1. aprile 1973

- 1.1. Con la legge federale del 30 giugno 1972 che modifica il Codice Civile Svizzero è stato riveduto l' istituto dell' adozione con riflessi sulle disposizioni che disciplinano la parentela e l' affinità, gli impedimenti a contrarre matrimonio l' obbligo di assistenza e alcune disposizioni di diritto successorio. Si è pure proceduto a introdurre nelle azioni di paternità la possibilità di adottare misure provvisionali pendente causa.
- 1.2. La nuova disciplina dell' adozione contiene alcune fondamentali modifiche in rapporto al diritto precedente. Nella sostanza il figlio adottivo è parificato interamente al figlio legittimo con tutte le conseguenze che questo stato comporta. La procedura non richiede più l' atto pubblico previsto dal vecchio art. 267 ma deferisce la pratica interamente all' Autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi (art. 268 del nuovo testo) con possibilità di ricorso nelle vie giudiziarie (art. 269 del nuovo testo).
- 1.3. In materia di azione di paternità è stata colmata una importante lacuna conferendo al giudice la facoltà di emanare misure provvisionali pendente causa con la possibilità di imporre al presunto padre a determinate condizioni l' obbligo di contribuire in modo adeguato al mantenimento del figlio prima del giudizio definitivo. Tale innovazione si imponeva dal momento che queste vertenze si protraggono regolarmente per parecchi anni soprattutto per il fatto che la perizia somatica, destinata a dare quasi assoluta certezza alla paternità, è possibile solo quando il figlio ha superato almeno il terzo anno di età. Non si poteva quindi ragionevolmente pretendere, in particolare quando per altri fatti la paternità poteva considerarsi presunta, che la madre avesse per anni a provvedere da sola al figlio magari in condizioni di ristrettezze.
- 2.1. <u>Il messaggio propone la modifica delle seguenti leggi:</u>
- 1. Legge di applicazione e complemento del CCS del 18 aprile 1911 (LAC);
- 2. Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC);
- 3. Legge per la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza del 15 gennaio 1963 (LMI);
- 4. Legge sull' acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell' attinenza comunale del 10 ottobre 1961 (LC);
- 5. Legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 (LOP);
- 6. Legge sulla tariffa notarile del 12 febbraio 1965 (LTN).
- 2.2. Le più importanti modifiche concernono la legge di applicazione e di complemento del Codice Civile Svizzero. Il contenuto dato dalla nuova procedura ha richiesto lo stralcio dell' art. 2 cpv. 2 cifra 5 e la modifica dell' art. 16 che tratta le competenze del Consiglio di Stato, alle cifre 4 e 6.

Il titolo II, terzo capitolo ha avuto una nuova sistematica con l' introduzione di un sottotitolo sull' adozione.

La Commissione condivide la soluzione data nel messaggio agli art. 38 e 38a, vale a dire che la competenza per pronunciare l' adozione sia riconosciuta al Consiglio di Stato e che per la contestazione nelle vie giudiziarie ci si debba rivolgere al Tribunale di appello. Deve però essere data anche la possibilità di ricorrere al Tribunale di appello contro la decisione che nega l' adozione stessa. A tale riguardo ci si è tuttavia chiesti se fosse più opportuno adire il Tribunale amministrativo anziché la Camera civile. Considerata la natura di queste controversie, le inflessioni su tutta una serie di rapporti civilistici e il fatto che in sede federale ai sensi dell' art. 44 OGF è competente la Corte civile si è ritenuto che anche in sede cantonale debba essere la Camera civile a pronunciare il giudizio.

L' assegnazione delle competenze alla Camera civile richiede però l' adeguamento dell' art. 22 della legge organica giudiziaria del 24 novembre 1910 aggiungendo nella lettera A una lettera c) del seguente tenore: c) la contestazione dell' adozione e il ricorso contro il diniego della stessa.

Al nuovo art. 38 della legge di applicazione e complemento del CCS del 18 aprile 1911 va inoltre aggiunto il seguente secondo capoverso:

Contro il diniego dell' adozione è dato ricorso al Tribunale di appello.

- 2.3. Non vi sono osservazioni contro la modifica dell' art. 419 cpv. 1 del nuovo Codice di procedura civile in quanto lo stralcio delle azioni di revoca della adozione si imponeva in seguito al nuovo ordinamento che l' istituto ha avuto. Dal momento che la legge federale 30 giugno 1972 introduce la facoltà di decretare misure provvisionali nell' ambito delle azioni di paternità ci si è chiesto se occorresse prevedere una disciplina procedurale particolare oppure almeno richiamare le norme applicabili. Analogamente a quanto vale per le misure provvisionali in sede di divorzio ai sensi dell' articolo 145 CC si è ritenuto che anche in questo caso devono esplicitamente essere applicati gli art. 376 e seguenti CPC. Il fatto che le misure provvisionali introdotte con i nuovi art. 321, 321/a e 321/b CC sono legate alla presunzione di paternità impone evidentemente che il giudizio possa avvenire solo previo contraddittorio.
- 2.4. Il messaggio vorrebbe disciplinare la vigilanza sul collocamento degli adottandi minorenni attraverso la legge per la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza del 15 gennaio 1963. Nell' interesse dell' unità della materia la Commissione ritiene tuttavia che tale norma debba essere inserita nella legge di applicazione e di complemento del Codice Civile Svizzero come art. 38/b.

La vigilanza dovrebbe conseguentemente essere assegnata all' Autorità che istruisce l' adozione, cioè attualmente al Dipartimento dell' interno

Nel cpv. 2 del testo proposto appare opportuno prevedere di deferire al regolamento la designazione dell' Autorità competente con l' aggiunta:

<< Rilasciata dall' Autorità designata dal regolamento >>.

2.5. Non vi sono osservazioni sugli art. 4, 5, 6 e 7 del messaggio.

La Commissione propone pertanto l'accettazione del messaggio con le modifiche riportate ai capitoli 2.2. e 2.4.

Per la Commissione della Legislazione:

C. Sganzini, relatore Ballinari - Buffi - Ferrari - Frigerio - Induni -Paltenghi - Gardosi - Pini - Tamburini - Tognini.

Disegno di

LEGGE CANTONALE

di applicazione della legge federale del 30 giugno 1972 che modifica il Codice Civile Svizzero (del)

Il Gran Consiglio della Repubblica e CantoneTicino

- visto il messaggio 11 maggio 1973 n. 1896 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

La legge di applicazione e di complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

- 1. L' art. 2 secondo capoverso, cifra 5 è abrogato.
- 2. L' art. 16 terzo capoverso è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 16, cpv. 3

Esso è inoltre competente:

- 1. per l'autorizzazione a cambiare il nome (30 cpv. 1);
- 2. per l'istanza di scioglimento di un'associazione (78);
- 3. per la dispensa di età per il matrimonio (96 cpv. 2);
- 4. per l'autorizzazione a contrarre matrimonio tra parenti adottivi eccetto che in linea retta (art. 100 cpv. 2);
- 5. per modificare, dietro proposta dell' Autorità di vigilanza, il fine o l' organizzazione di una fondazione o gli oneri che ne pregiudicano il fine (85 e 86);
- 6. per pronunciare l'adozione (268);
- 7. per la sorveglianza dei sorteggi per i titoli emessi per serie ed annullamenti di titoli estratti (882);
- 8. per l'autorizzazione del pegno sul bestiame (885) ed in genere del prestito a pegno (907 e 915);
- 9. per l'autorizzazione ad istituti di credito fondiario (916);
- 10. per ottenere l'esecuzione di donazioni che interessano lo Stato (246 cpv. 2 CO).
- 3. Al capitolo terzo sono introdotte le seguenti modificazioni:
- a) le lettere A e seguenti sono modificate come segue:
- A. Adozione (art. 264 CCS)
- B. Potestà dei genitori (art. 273 CCS)
- C. Ricerca della paternità (art. 307 CCS)
- D. Procedura d' interdizione (art. 373 CCS)
- E. Tutela dei condannati, volontaria e inabilitazione
- F. Dell' organizzazione della tutela (art. 361 CCS)
- G. Nomina del tutore, del curatore e dell' assistente
- H. Amministrazione della tutela (art. 398 e 430 CCS)
- I. Asili di famiglia (art. 349 CCS)
- b) l' art. 38 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 38

Competenze

- 1. Il Consiglio di Stato è competente per pronunciare l' adozione (268).
- 2. Contro il diniego dell' adozione è dato ricorso al Tribunale di appello.

c) sono introdotti due nuovi art. 38 a) e 38b) del seguente tenore:

Art. 38 a)

Contestazione

- 1. L' adozione può essere contestata giudizialmente in via di appello al Tribunale di appello.
- 2. L' appello non ha effetto sospensivo salvo che il presidente della Camera non disponga altrimenti.

Art. 38 b)

Vigilanza sul collocamento degli adottandi

- 1 Lo Stato provvede inoltre alla vigilanza sul collocamento degli adottandi minorenni.
- 2 Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o non professionale o in relazione alla sua professione deve avere un' autorizzazione rilasciata dall' Autorità designata dal regolamento.
- 3 Sono stabilite in via ai regolamento le condizioni per il collocamento degli adottandi e quelle per la concessione dell' autorizzazione agli enti e alle persone di cui al secondo capoverso.
- d) la numerazione degli articoli è modificata nel senso che l' art. 38 sin qui in vigore diventa 39 e così di seguito fino al vigente art. 41 compreso; l' art. 42 sin qui in vigore diventa art. 42 a).

Art 2

All' art. 22 della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è aggiunta alla lettera A la seguente lettera:

c) la contestazione dell' adozione e il ricorso contro il diniego della stessa.

Art. 3 (già 2)

L' art. 419 primo capoverso del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è abrogato e sostituito dal seguente:

*) L' art. 38 b) è l' art. 1 quater della legge per la protezione della maternità dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza proposto nell' art. 3 del progetto del Consiglio di Stato.

Art. 419, cpv. 1

Procedura ordinaria

Le azioni di nullità di matrimonio di opposizione allo stesso, di divorzio o di separazione personale e quelle di riconoscimento o di disconoscimento della paternità e di contestazione della legittimazione sono proposte e trattate secondo la procedura ordinaria, riservate le norme del CCS.

Art. 4

Sono abrogati gli art. 4 bis e 46 bis della legge sull' acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell' attinenza comunale del 10 ottobre 1961.

Art. 5

L' art. 14 della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 14

Adozione

L'adozione di un maggiorenne non comporta r	é l' acquisto né la	a perdita dell	o stato di	patrizio.

E' abrogata la lettera b) dell' art. 10 della legge sulla tariffa notarile del 12 febbraio 1965.

Art. 7

1 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.